



Ufficio **POLIZIA LOCALE**

*Allegati N°2*

*Fiano Romano, li 22.10.2022*

**OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NELL'AREA PEDONALE DI VIA  
L.GIUSTINIANI E ATTIVAZIONE DEL VARCO ELETTRONICO -----**

**STAZIONE CARABINIERI - FIANO ROMANO**  
trm21478@pec.carabinieri.it

**POLIZIA STRADALE - PASSO CORESE - FARA IN SABINA**  
distpolstrada.passocorese.ri@pecps.poliziadistato.it

**COTRAL S.P.A - POGGIO MIRTETO**  
sergio.serafini@cotralspa.it

**COTRAL S.P.A- RIETI**  
segreteria.dir.rm-ri@cotralspa.it

**CENTRALE OPERATIVA 118 - RIETI**  
co.rieti@ares118.it

**CENTRALE OPERATIVA 118  
ROMA**  
direttoreroma@ares118.it

**DIRETTORE C.O.118 ROMA**  
amatarese@ares118.it

**COMANDO VIGILI DEL FUOCO  
RIETI**  
com.rieti@cert.vigilfuoco.it

**UFFICIO TECNICO LL.PP  
SEDE**  
giancarlo.curcio@pec.comune.fianoromano.rm.it

**ALBO PRETORIO  
S E D E**

Per i provvedimenti di competenza e per opportuna conoscenza si trasmette, in allegato, copia della **Ordinanza N° 92/2022 P.L. del 22.10.2022** riguardante l'oggetto.



**F.to IL COMANDANTE DEL CORPO  
POLIZIA LOCALE**  
(Comm. Capo Dott. Fabrizio Arpino)



Ufficio **POLIZIA LOCALE**

**ORDINANZA N° 92/2022 C.d.S**

Fiano Romano, li 22.10.2022

**OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E SOSTA DEI VEICOLI NELLA Z.T.L. ISTITUITA ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO – COMUNE DI FIANO ROMANO -----**

**IL COMANDANTE DEL CORPO POLIZIA LOCALE**

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale n.97 del 24.06.2022 ad oggetto "Atto di indirizzo – Istituzione della nuova area pedonale in un tratto di Via L.Giustiniani controllata da Varco Elettronico"

**DATO ATTO CHE** lo stesso Ministero Infrastrutture e dei Trasporti con propria nota prot. n.5466 del 21.10.2015 ha precisato che per il controllo degli accessi alle aree pedonali non è previsto alcun regime autorizzativo di cui all'art 1 del DPR 3251/1999 richiamando univocamente " la rispondenza degli impianti alle caratteristiche e ai criteri di omologazione o di approvazione degli impianti di cui all'art 7 del citato DPR 250/1999" oltre al rispetto, in termini di schemi di circolazione delle medesime regole di una qualunque ZTL, e l'installazione della relativa segnaletiche di varco.

**VISTA** la comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 07.03.2019 con la quale in riscontro alla richiesta di questo Ente comunica che " E' facoltà dell'Amministrazione Comunale la valutazione delle tipologie di utenti e/o veicoli cui si applica il divieto di transito e/o autorizzati all'ingresso nella zona a traffico limitato e area pedonale, coerenti con le specifiche tecniche degli impianti da installa, nonché l'esplicitazione del periodo e/o dei giorni di vigenza della/e fascia/e orarie del divieto, che devono essere omogenee all'interno della medesima zona a traffico limitato

**RILEVATO CHE** l'accesso è consentito esclusivamente ai veicoli autorizzati secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta Comunale n.97 del 24.06.2022 la quale individua i seguenti orari della A.P

**A.P ATTIVA (fascia rossa)**

**Dal LUN al VEN dalle ore 00:00-9:29:59 dalle ore 12:31-16:59:59 dalle ore 20:01-23:59:59  
Sabato, Domenica e Festivi ZTL attiva in modo permanente 0-24 h**

**A.P. NON ATTIVA (fascia verde)**

**Dal LUN al VEN dalle ore 09:30-12:30:59 e dalle ore 17:00-20:00:59**

**VISTO** quanto previsto

- dall'art.3 comma 2 del C.d.S. in cui definisce l'Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali.
- dall'art.158 comma 2 lett. i) in cui stabilisce che è vietata la sosta nelle Aree Pedonali Urbane per i veicoli non autorizzati.
- dall'art.7 del C.d.S. comma 14 che sanziona amministrativamente il divieto di circolazione nelle Aree Pedonali limitato per tutti i veicoli non autorizzati.

**RITENUTO** di dover procedere all'attuazione dell'orario della Area Pedonale secondo quanto sopra riportato

**CONSIDERATO CHE** la Via L.Giustiniani ricade all'interno del centro abitato in virtù della Deliberazione n. 135 del 14.10.2015 ad oggetto: " Aggiornamento della delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 285/1992"

**VISTO** il Decreto Sindacale n.17/2021 del 08.10.2021, con il quale allo scrivente è stata attribuita la responsabilità della Posizione Organizzativa del Settore di Vigilanza - Corpo di Polizia Locale

**VISTO** gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.Lgv. 30 Aprile 1992, N°285 e successive modificazioni ed integrazioni.

**VISTO** il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada emanato con D.P.R. 16.12.1992 N°495 e successive modificazioni.

**VISTO** l'art 107 del T.U.E.L. 18.08.2000, N°267



Ufficio **POLIZIA LOCALE**

## **ORDINA**

**1. IN VIA L.GIUSTINIANI, (senso unico) tratto che va dal civico n.14 fino all'intersezione con Via A.Moro, E' ISTITUITA L'AREA PEDONALE CONTROLLATA DA IMPIANTO CHE PERMETTE LA RILEVAZIONE AUTOMATICA DEI VEICOLI TUTTI I GIORNI CON LE SEGUENTI FASCE ORARIE :**

### **A.P. ATTIVA (fascia rossa)**

**Dal LUN al VEN dalle ore 00:00-9:29:59 dalle ore 12:31-16:59:59 dalle ore 20:01-23:59:59  
Sabato, Domenica e Festivi ZTL attiva in modo permanente 0-24 h**

### **A. P. NON ATTIVA (fascia verde)**

**Dal LUN al VEN dalle ore 09:30-12:30:59 e dalle ore 17:00-20:00:59**

**2. ALL'INTERNO DELL'AREA PEDONALE COSI' COME PREVISTO DALLE NORME DEL C.d.S:**

- *E vietata la circolazione e la sosta per i veicoli non autorizzati.*
- *La circolazione veicolare è consentita solo ed esclusivamente ai veicoli autorizzati nelle fasce orarie in cui l'Area Pedonale è ATTIVA secondo quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Comunale n.97 del 24.06.2022 e nello specifico alle seguenti categorie:*
  - a) Scuolabus;*
  - b) veicoli per operazioni di carico e scarico merci presso l'istituto scolastico e/o parco pubblico;*
  - c) veicoli per la manutenzione del parco pubblico;*
  - d) veicoli per la raccolta dei rifiuti urbani;*
  - e) veicoli a servizio di istituti di vigilanza notturna;*
  - f) veicoli a servizio di ACEA- ENEL e GAS;*
  - g) veicoli a servizio del Sindaco e degli Assessori Comunali;*
  - h) veicoli a servizio delle persone disabili muniti dell'apposito contrassegno;*
  - i) veicoli di emergenza sanitaria e forze dell'ordine i quali non necessitano di preventiva autorizzazioni in relazione ai particolari compiti di istituto a cui sono destinati.*
- *La circolazione veicolare sarà liberamente consentita a tutti i veicoli (autorizzati/non autorizzati) solo ed esclusivamente nelle fasce orarie in cui l'A.P. è NON ATTIVA.*

**3. DI PROCEDERE**

- *All'attivazione di controllo Elettronico dell'accesso in Area Pedonale di Via L.Giustiniani , (senso unico) tratto che va dal civico n.14 fino all'intersezione con Via A.Moro a partire dal **24.10.2022** in conformità alla segnaletica stradale presente.*
- ***Di introdurre dalla suddetta data la fase di pre-esercizio dell'impianto fino al **30.11.2022** al termine della quale il sistema di controllo elettronico entrerà in regime definitivo***

**Ai sensi dell'art. 159 del C.d.S. i veicoli non autorizzati alla sosta nell'Area Pedonale verranno rimossi**

## **DISPONE**

**L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:**

- *apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.*



Ufficio **POLIZIA LOCALE**

## REVOCA

*Ogni provvedimento emanato per la circolazione e sosta dei veicoli in Via Via L.Giustiniani , (senso unico) tratto che va dal civico n.14 fino all'intersezione con Via A.Moro*

## AVVERTE

*Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i, si rende noto che il responsabile unico del procedimento istruttorio ai fini della presente Ordinanza è il Comandante del Corpo di Polizia Locale.*

A norma dell'art.3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, N°241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, N°1034 è possibile esperire, alternativamente, ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art.12 del Codice della Strada sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza. La violazione del divieto di circolazione nella Zona a Traffico Limitato sarà soggetta alla sanzione prevista dall'art. 7 comma 9 e 14 del C.d.S. L'inosservanza delle altre disposizioni saranno punite a norma del vigente Codice della Strada.



**F.to**

**IL COMANDANTE DEL CORPO  
POLIZIA LOCALE**  
*(Comm. Capo Dott. Fabrizio Arpino )*